

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1338)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORENTINO, MASSIMO LANCELLOTTI e D'ALBORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1960

Modificazione dell'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali della riserva

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, che regola l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, ha disposto — innovando sulla precedente legislazione, la quale prevedeva due promozioni nelle posizioni della riserva e dell'ausiliaria — che gli ufficiali che si trovino in una di tali posizioni possano conseguire soltanto una promozione. L'articolo 117, collocato tra le disposizioni transitorie della legge in parola, ha fatta salva la possibilità di conseguire due promozioni nelle posizioni della riserva e dell'ausiliaria soltanto per quegli ufficiali che avessero maturato il titolo alla seconda promozione prima dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e non per gli altri ufficiali che già si trovassero in posizione di riserva o di ausiliaria.

Criterio certamente restrittivo, questo consacrato nell'articolo 117, e probabilmente assai discutibile anche sotto il profilo giuridico del rispetto dei diritti acquisiti dagli interessati al momento del loro passaggio nelle due suddette posizioni.

Già sotto questo profilo criticabile, esso ha dato in pratica luogo a seri inconvenienti di carattere, se non altro, morale, apprezzabili da quanti abbiano una qualche esperienza della coscienza militare e della dignità che in essa si accompagna al conseguimento di un grado superiore. Conseguimento che il criterio restrittivo usato di certo inutilmente — ed, a nostro parere, erroneamente — dai redattori del criticato articolo 117 ha impedito proprio allorchè esso era legittimamente ritenuto come un diritto acquisito da chiunque fosse passato nella posizione della riserva o in posizione di ausiliaria sotto l'impero delle precedenti norme regolatrici della materia.

Ad esemplificare i casi pratici di questo disagio morale nato dal restrittivo criterio usato dall'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, valga, ad esempio, il caso dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri delle classi 1898 e 1899 che, collocati in ausiliaria rispettivamente negli anni 1954 e 1955 (a 56 anni di età) e promossi al grado

di colonnello nella stessa posizione prima del 12 novembre 1955, non hanno potuto maturare il titolo alla seconda promozione (a generale di brigata) prima dell'entrata in vigore della legge ora ricordata. Grave disagio morale in quanto, ad esempio, i loro colleghi della classe 1897 i quali, per il solo fatto di essere stati collocati in ausiliaria un anno prima (nel 1953) hanno avuto invece la possibilità di maturare il titolo alla seconda promozione prima del 12 novembre 1955 e di essere promossi, se idonei, generali di brigata. In certo senso più grave il disagio, se si prendono in esame i tenenti colonnelli delle altre armi, compresi quelli delle classi 1898 e 1899, i quali per essere stati collocati in ausiliaria a 54 anni, e cioè negli anni 1952 e 1953 hanno avuto margine sufficiente per la seconda promozione.

A correggere la, se non altro, opinabile situazione giuridica del vigente articolo 117 nei confronti del principio fondamentale del rispetto dei diritti acquisiti, nonchè a merita-

tamente sanare codesti casi di morale disagio in cittadini degni della più alta considerazione per la loro dedizione alla Patria e al dovere, è diretta la proposta contenuta nel disegno di legge che ci onoriamo di sottoporre al Senato.

Esso vuole essere una giusta riparazione per una categoria di ufficiali, in gran parte reduci di tutte le guerre, a partire da quella del 1915-18 che li vide tra i « ragazzi » del Piave e di Vittorio Veneto. Vuole essere un atto morale nel riconoscimento più ampio e più certo del principio del rispetto dei diritti acquisiti. E non importa alcun onere per il bilancio dello Stato poichè, come è noto, la posizione degli interessati quanto alla misura del trattamento di quiescenza è determinata dall'ultimo grado ricoperto nel servizio attivo.

Atto moralmente e giuridicamente riparatore; noi abbiamo fiducia che il Senato vorrà confortare con la sua illuminata approvazione questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è abrogato e sostituito con lo articolo seguente:

« Tutti gli ufficiali del servizio effettivo collocati nella riserva o nella posizione ausiliaria anteriormente all'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, hanno diritto a conseguire, se idonei, due promozioni nelle anzidette posizioni ».